

Una spiritosa invenzione

◆ Leopoldo Elia ◆

Alcuni esponenti della maggioranza senatoriale per mancanza di argomenti seri e per recuperare buona coscienza a buon mercato, hanno fatto ricorso ad una giustificazione assolutamente straordinaria: i nostri pianisti, hanno dichiarato all'unisono, si sono comportati secondo una prassi consolidata in Senato, conformandosi ad una regola propria di questo ramo del Parlamento. In particolare il senatore che vota per un collega presente nell'aula, del suo stesso gruppo o del suo orientamento politico, non merita biasimo e non influisce sulla regolarità della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante uso del dispositivo elettronico. Non trovando nessun appiglio né nella Costituzione, né nel Regolamento di Palazzo Madama, questa opinione valorizza come diverse due situazioni (il collega che non vota è dentro o fuori dell'aula) del tutto irrilevanti ai fini del giudizio sulla legittimità della sostituzione pianistica. Tanto è vero che se si adottasse per l'identificazione del votante l'impronta digitale, nessun rilievo potrebbe avere la circostanza che il collega surrogato nel voto si trovi o meno nella sala in cui è riunita l'assemblea. Perché ciò che conta nelle votazioni non è l'essere presente o assente, ma il partecipare o meno alle operazioni di voto. Chi non preme il bottone, ai fini della deliberazione, è un senatore che si astiene dal voto (e non nel voto, perché altrimenti parteciperebbe dichiarando di astenersi).

Sono ovvietà, ma conviene ribadire per escludere che il diverso modo di calcolare gli astenuti dichiarati nel Senato e nella Camera possa anche lontanamente incidere sul disvalore dell'intervento pianistico.

Secondo la fantasiosa opinione dei novissimi esperti di diritto parlamentare la presenza in aula del collega surrogato conforterebbe l'ipotesi di una delega di fatto del senatore che non vota a quello che vota due volte. Ma se, al di là delle difficoltà pratiche di accertamento, ciò può costituire un'attenuante sul piano morale, la delega di voto è ammissibile sul piano giuridico solo se è prevista per casi eccezionali dalla Costituzione: così l'art. 27 della Costituzione francese del 1958 dispone nel suo secondo comma che con una legge organica, in deroga alla "personalità" del voto, possa disciplinare queste circostanze particolari.

In mancanza di meglio si è anche detto che alla Camera i deputati hanno un posto fisso, mentre al Senato i clerici sono vagantes («la scelta del seggio sul quale effettuare le operazioni di voto è libera», secondo le «istruzioni per l'uso del dispositivo elettronico di votazione» in Senato). E in ogni caso si realizza il fatto di colui che induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (art. 494, C.P.). Né si vede come da un dettaglio puramente estrinseco (per favorire in una assemblea più numerosa un andamento ordinato dei lavori) si possa trarre una differenza così importante nei doveri tra Deputati e Senatori.

Da ultimo si è sottolineato che il presidente Violante, al fine dell'accertamento del numero legale, ha considerato presenti anche quei deputati che non prendevano parte alla votazione per la verifica del quorum previsto dall'art. 64 della Costituzione: ma questo precedente non prova nulla perché il Presidente della Camera, in conformità alla norma costituzionale, voleva verificare appunto una presenza ai fini del "quorum" e non la partecipazione ad una votazione "deliberativa".

Chiedo scusa ai venticinque lettori se sfondo porte aperte: tuttavia, di fronte ad asserzioni avanzate con tanta sicurezza e tanto poco motivate, è necessario chiarire in tutti i passaggi l'infondatezza delle opinioni improvvisate in questa circostanza. Proprio nelle istruzioni citate per l'uso del dispositivo elettronico di votazione è contenuta questa proposizione normativa: «La tessera può essere usata soltanto dal titolare». Inoltre al Senato (a differenza della Camera, in cui vale la norma sanzionatoria generale per atti di particolare gravità commessi in aula) è stata adottata dal Consiglio di Presidenza una deliberazione n. 32/2002 (seduta 11 luglio), che reca un titolo assai significativo: «Normativa in tema di disciplina delle ritenute sulla diaria per assenze nonché sul fenomeno delle votazioni "sostitutive"» (formula che indica chiaramente la sostituzione nel voto di un altro Senatore). Questa deliberazione contiene un articolo 5 che non si presta a dubbi interpretativi essendo così formulato: «Il presidente, qualora prima della proclamazione del risultato di una votazione qualificata o di una verifica del numero legale constati la presenza nel sistema di una tessera di votazione nonostante l'assenza in Assemblea del Senatore titolare, dispone in via cautelare l'immediato ritiro della tessera. Successivamente accertati i fatti, il presidente può ordinare la restituzione della tessera al Senatore, nonché disporre che nei confronti dei Senatori responsabili si applichi, per la giornata in cui è avvenuto il fatto riscontrato, la detrazione della diaria. Restano comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 66 e seguenti del Regolamento del Senato».